

Prot.: 476560/RU

Roma, 22 dicembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, recante disposizioni sulle modalità di avvio delle Agenzie Fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, relativo all'incorporazione dell'allora Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere n. 358 e n. 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia deliberato dal Comitato di gestione con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;

VISTA la determinazione direttoriale n. 129182/RU del 27 novembre 2018, concernente l'organizzazione delle strutture di vertice centrali, nella versione consolidata;

VISTA la determinazione direttoriale n. 129186/RU del 27 novembre 2018, concernente l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale, nella versione consolidata;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO il C.C.N.I. dell'allora Agenzia delle Dogane sottoscritto in data 29 luglio 2008;

VISTI i verbali di seduta della Conferenza dei Direttori (CdC), prot. 417010/RU del 16 novembre 2020, prot. 435296/RU del 30 novembre 2020, prot. 445628/RU del 7 dicembre 2020 e prot. 457426/RU del 14 dicembre 2020;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito un Fondo di solidarietà in favore degli eredi e/o delle persone conviventi dei dipendenti scomparsi prematuramente rispetto al collocamento in quiescenza.

ARTICOLO 2

1. Il Fondo di solidarietà è costituito con il contributo volontario dei dipendenti che manifestano la propria adesione per il tramite dell'applicativo presente sulla piattaforma di questa Agenzia "Gestione raccolta dati" all'indirizzo: <http://dcpo.adm.gov.it/RD-Home/>, operativo dal 23 dicembre 2020, selezionando la voce "Donazione Fondo Solidarietà".
2. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento l'adesione al Fondo utilizzando il suddetto applicativo e la revoca ha effetto a decorrere dal mese successivo.

ARTICOLO 3

1. Il Fondo si alimenta su base volontaria e le donazioni dei dipendenti si perfezionano mediante trattenute mensili sullo stipendio commisurate all'inquadramento giuridico dei medesimi, come di seguito specificato:

IL DIRETTORE GENERALE

- 1 € per le prime aree;
 - 2 € per le seconde aree;
 - 3 € per le terze aree;
 - 4 € per i titolari POER;
 - 5 € per i dirigenti di 2[^] fascia;
 - 10 € per i dirigenti di 1[^] fascia.
2. Il Fondo è altresì destinato a sovvenzionare gli eredi e/o le persone conviventi dei dipendenti scomparsi prematuramente a far data dal 1° gennaio 2018.

ARTICOLO 4

1. Con successiva determinazione del Direttore Generale verrà nominata una Commissione costituita da un Dirigente dell’Agenzia, con funzioni di Presidente, due dipendenti di terza area, con funzioni di componente, e da un dipendente di seconda area con funzioni di Segretario.
2. La Commissione dura in carica due anni, si riunisce con cadenza semestrale salvo i casi di urgenza e la partecipazione è a titolo gratuito.
3. La Commissione stabilisce requisiti e criteri per individuare la platea degli aventi diritto in relazione alla condizione economica dei medesimi, nonché le modalità di erogazione delle somme da liquidare nel rispetto della normativa fiscale vigente tempo per tempo.

ARTICOLO 5

1. La Direzione Personale, acquisite le adesioni dai dipendenti interessati, inserisce nel sistema gestionale degli stipendi “*NOI PA*” l’apposita trattenuta che alimenta il Fondo.
2. La Direzione Personale, con cadenza trimestrale, comunica alla Direzione Amministrazione e Finanza l’ammontare delle trattenute effettuate nel periodo di riferimento ai fini dell’accantonamento al Fondo di solidarietà.

ARTICOLO 6

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.
2. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna